



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA

SEZIONE LAVORO

composto dai seguenti magistrati

Dott. Claudio Pratiello Hellmann

Presidente

Dott. Emilia Bellina

Consigliere

Dott. Gennaro Iannarone

Giudice Relatore

riunita in camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al n. 8/A/2004 del Ruolo Generale, avente ad oggetto: Appello avverso la sentenza non definitiva emessa dal Tribunale di Orvieto in data 11/12/03, n. 131/2003, vertente

tra

Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., rappresentata e difesa *ex lege* dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Perugia, presso la cui sede, in via degli Uffici n. 44 è domiciliato

appellante,

e

Fabrizio Barbini, Alfonso Di Somma, Rolando Ferrara, Ferdinando Meli e Pasquale Mininni, elettivamente domiciliati in Perugia presso la Cancelleria della Corte di Appello, unitamente all'Avv. Renato Ferrara che li rappresenta e difende giusta procura a margine della comparsa di costituzione e risposta in appello,

appellati

Conclusioni delle parti

per l'appellante: voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello adita, e l'Ill.mo Sig. Consigliere Relatore per gli atti di rispettiva competenza, previa fissazione dell'udienza di discussione con decreto in calce al presente atto, respinta ogni contraria istanza, eccezione e difesa, in totale riforma dell'appellata sentenza, rigettare la domanda proposta dai ricorrenti perché

552  
Sent 505/04  
Proc 3317

infondata e condannare gli stessi al pagamento delle spese di lite di entrambi i gradi del giudizio;

per gli appellati: chiedono che la Ecc.ma Corte di Appello di Perugia voglia, per le ragioni di cui al presente atto: 1) preliminarmente dichiarare la inammissibilità del ricorso in appello interposto dall'Amministrazione della Giustizia, per violazione dell'art. 64, III° comma del D. Lgs. N. 165/2001; per l'effetto condannare il Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., alla refusione a favore delle parti resistenti delle spese del II° grado di giudizio; 2) in via principale, rigettare il ricorso proposto *ex adverso* perché infondato e, conseguentemente, confermare la sentenza n. 131/03 emessa dal Tribunale di Orvieto, in funzione di Giudice del Lavoro, con condanna del Ministero della Giustizia, in persona del Ministro p.t., alla refusione delle spese processuali del giudizio di I° e II° grado a favore delle parti resistenti.

#### SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con l'impugnata sentenza non definitiva il Tribunale di Orvieto ha accolto la domanda proposta dagli odierni appellati dichiarando che gli stessi avevano diritto a percepire, per il periodo dal 1 gennaio 1995 al 31 ottobre 1997, l'indennità di amministrazione di cui all'art. 34 CCNL del 1995, con gli aumenti previsti dalla legge, condannando conseguentemente il Ministero della Giustizia al pagamento, in favore di ciascun ricorrente, della differenza tra quanto spettante e quanto percepito a titolo di indennità ex L. 14/1991, oltre accessori di legge, disponendo la prosecuzione del giudizio per la liquidazione.

Avverso la sentenza ha proposto appello il Ministero della Giustizia deducendo che gli arretrati per il periodo dal 1994 al 1997 spettavano esclusivamente al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie, in quanto solo per essi era espressamente previsto l'adeguamento della indennità di amministrazione in loro godimento; gli ufficiali giudiziari invece continuavano a percepire il compenso mensile non pensionabile ex l. 14/91, per il quale le leggi successive non avevano previsto alcun adeguamento.

A seguito di una compiuta ed analitica ricostruzione della materia e delle fonti, normative e contrattuali che la disciplinano, l'amministrazione appellante rilevava che la esclusione del compenso accessorio spettante agli ufficiali giudiziari dall'adeguamento previsto invece soltanto per la indennità di amministrazione di cui godeva il personale delle

cancellerie e delle segreterie, era stata giudicata legittima dalla Corte Costituzionale. Con la conseguenza che il reclamato adeguamento spettava al personale UNEP solo con decorrenza dal 22 ottobre 1997, data di sottoscrizione del contratto integrativo.

Ha chiesto pertanto, in riforma della impugnata sentenza, il rigetto della domanda proposta dai ricorrenti.

Questi ultimi si sono costituiti sostenendo il diritto del personale UNEP a percepire l'adeguamento della indennità di amministrazione relativamente al periodo 10 gennaio 1995 – 31 ottobre 1997 ai sensi dell'art. 34 CCNL del 16.5.1995 e dell'art. 7 del CCI del 22 ottobre 1997.

All'esito della discussione la Corte si è riunita in camera di consiglio per deliberare, dando successivamente lettura del dispositivo.

#### MOTIVAZIONE

La questione di diritto soggetta allo scrutinio della Corte, in estrema sintesi, concerne la spettanza o meno, a seguito della entrata CCNL di settore, agli Ufficiali Giudiziari, in sostituzione dell'omologo compenso mensile non pensionabile ex l. 14/1991, dell'indennità di amministrazione riconosciuta al restante personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie.

Dalla soluzione positiva al quesito deriva poi il riconoscimento del diritto all'adeguamento della suddetta indennità nella misura in cui era stato riconosciuto per l'indennità giudiziaria ma non anche per il compenso mensile non pensionabile.

In sostanza i problemi da affrontare sono due:

- 1) se dopo il contratto collettivo del 1995 – che non ha espressamente abrogato la l. 14/92 – gli U.G. continuano a percepire il compenso mensile non pensionabile, in relazione al quale non è stato previsto alcun adeguamento, o se invece, essendo dipendenti del Ministero della Giustizia, sono anch'essi soggetti alle previsioni contrattuali per cui anche agli stessi spetta l'indennità di amministrazione, con tutte le relative conseguenze;
- 2) se la mancata abrogazione della l. 14/91 determini una situazione particolare degli ufficiali giudiziari che verrebbero così esclusi dalla previsione degli adeguamenti della indennità di amministrazione.

Ritiene la Corte che le suesposte questioni vadano risolte nel senso auspicato dai ricorrenti

in base alle argomentazioni di diritto sostenute dal Consiglio di Stato nella sentenza n. 9289/2003, con la conseguenza che, sin dalla entrata in vigore del CCNL, il compenso mensile non pensionabile degli Ufficiali Giudiziari è stato sostituito dalla indennità di amministrazione con i relativi adeguamenti previsti normativamente e recepiti contrattualmente.

All'uopo è utile riportare pressochè integralmente le motivazioni della citata sentenza del Giudice Amministrativo ritenute pienamente condivisibili dalla adita Corte d'Appello.

Onde meglio chiarire i termini della questione va ricordato che l'art. 34, secondo comma, del richiamato contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto del personale dipendente dai Ministeri per il periodo 1994/97 così recita: "2. *Nell'allegato B le parti definiscono le voci e le quote di retribuzione accessoria utili ai fini dei diversi istituti contrattuali, ed inoltre, per le singole, distinte Amministrazioni: a) tabelle di retribuzione accessoria mensile distinte per livello, comprendenti le quote di retribuzione accessoria aventi carattere di generalità e continuità in base alla specifica disciplina legislativa, contrattuale ed amministrativa in vigore*".

Quindi, per le "singole, distinte Amministrazioni" è prevista una retribuzione accessoria mensile ragguagliata al livello posseduto dai dipendenti: la c.d. indennità di amministrazione.

Questa indennità, pertanto, varia da Amministrazione ad Amministrazione e, in ragione del livello dei dipendenti, nell'ambito della stessa Amministrazione.

Per quel che qui interessa, poi, nella tabella II dell'allegato "B" al citato C.C.N.L., sono riportati gli importi dell'indennità mensile da corrispondere a tutti gli appartenenti all'amministrazione giudiziaria, individuati con le qualifiche dalla seconda alla nona.

Ora, che una tale disposizione sia applicabile, nei limiti, alle condizioni e con le decorrenze previste dal C.C.N.L. stesso, anche al personale UNEP, non può, revocarsi in ragionevole dubbio.

Ed infatti non è controverso che gli ufficiali giudiziari, ancorché *ab origine* appartenenti ad una carriera c.d. a statuto speciale, siano comunque da considerarsi dipendenti di un'Amministrazione dello Stato, come è dimostrato del resto *per tabulas* dall'ultimo contratto di stampo "pubblicistico" anteriore alla c.d. privatizzazione del pubblico impiego e cioè dal D.P.R. 17 gennaio 1990, n. 44 (Regolamento per il recepimento delle norme

risultanti dalla disciplina prevista dall'accordo del 26 settembre 1989 concernente il personale del comparto Ministeri ed altre categorie di cui all'art. 2 del D.P.R. 5 marzo 1986, n. 68 ), il cui art. 5 - dopo che la giurisprudenza aveva ritenuto illegittima la originaria esclusione degli Ufficiali giudiziari (ed aiutanti Ufficiali giudiziari ) dal comparto di contrattazione relativo al personale dipendente dei Ministeri, del quale gli stessi fanno parte - aggiunge appunto i profili professionali del personale UNEP a quelli allegati al D.P.R. 29 dicembre 1984, n. 1219.

Dunque, il loro rapporto di impiego potrebbe considerarsi sottratto alla disciplina comune dettata per tutti i dipendenti delle Pubbliche amministrazioni dal citato D. Lgs. n. 29 del 1993 soltanto se (e nei limiti in cui ) esso ne fosse stato espressamente escluso, atteso che la lettera e la *ratio* di tale disciplina appaiono rivolte a dare un assetto non solo omogeneo ma anche esaustivo a tutti quei rapporti di lavoro o di impiego pubblico, per i quali non sia prevista una specifica e puntuale *dérog*a all'interno del nuovo *corpus* recante appunto la normazione relativa a tali rapporti.

In base, infatti, al disposto dell'art. 2, comma 3, D.Lvo 29/1993, tutti i rapporti di impiego dei dipendenti delle Amministrazioni pubbliche sono stati ricondotti alla regolamentazione da introdursi attraverso i contratti collettivi, con le sole eccezioni menzionate ai commi 4 e 5 dello stesso articolo, fra le quali non si rinviene il personale UNEP, al quale deve, quindi, ritenersi che il legislatore abbia voluto rendere pacificamente applicabile, in via generale, la disciplina pattizia intervenuta in attuazione del decreto legislativo in argomento.

In particolare, per quel che interessa la presente controversia, dall'art. 2, comma 1, lett. a) della legge delega n. 421 del 23 ottobre 1992 e dagli artt. 2, commi 2 e 3, 45 e 49 del d.lgs 3 febbraio 1993, n. 29, si ricava il principio fondamentale che sono regolate mediante la contrattazione collettiva tutte le materie relative al rapporto di lavoro e che, in particolare, il trattamento economico fondamentale ed accessorio è definito dai contratti collettivi.

Se ne deve dedurre dunque che il personale UNEP sia anch'esso destinatario del contratto collettivo sottoscritto il 16 maggio 1995 ed in particolare, per quanto qui ne occupa, delle disposizioni del relativo art. 34 (v. anche Cons. St., III, par. n. 789/98 del 27 settembre 2002 ).

D'altro canto, da una diversa prospettiva, l'attribuzione dell'emolumento accessorio *de*

quo (nei limiti, si ripete, nonché alle condizioni e con le decorrenze previste dal C.C.N.L. medesimo ) anche al personale UNEP non può ritenersi esclusa nemmeno in base alla argomentazione secondo cui solo con il contratto integrativo del CCNL 16.5.1995, sottoscritto il 22.10.97 e pubblicato nella G.U. n. 265/97, è stato disapplicato l'art. 1 della L. n. 14/91" ( pag. 2 app. ); sì che solo a séguito di tale intervento dovrebbe ritenersi attribuita al personale predetto la c.d. indennità di amministrazione.

Infatti, se è vero che la legge n. 14 del 1991 ha attribuito al personale degli uffici unici notificazioni, esecuzioni e protesti, a decorrere dal 1° gennaio 1990, un compenso mensile non pensionabile nelle misure fissate d'intesa con le confederazioni sindacali maggiormente rappresentative su base nazionale e con le organizzazioni nazionali di categoria maggiormente rappresentative nel settore (compenso dalla giurisprudenza più volte assimilato all'indennità giudiziaria, originariamente attribuita, dall'art. 3 della legge 19 febbraio 1981, n. 27, ai soli magistrati ed estesa prima, con legge n. 221 del 1988, al personale delle cancellerie e segreterie giudiziarie e poi, con legge n. 51 del 1989, personale amministrativo delle magistrature speciali ) e se è altrettanto vero che tale compenso, sia nel momento della iniziale determinazione sia nelle vicende successive, è stato *"compiutamente compreso nell'ambito della contrattazione collettiva"* (Corte cost., 28 luglio 1999, n. 368 ),\* nessun dubbio può sussistere sul fatto che il trattamento economico accessorio degli ufficiali giudiziari e degli aiutanti ufficiali giudiziari deve intendersi completamente ridisciplinato, sin dal C.C.N.L. del 1995, con l'attribuzione, come s'è visto, dell'indennità, di cui al veduto art. 34 e con la contestuale abrogazione della disposizione della citata legge n. 14 del 1991, che, prevedendo appunto un trattamento economico accessorio in favore dei soggetti di cui trattasi, viene a ricadere nell'ambito degli effetti previsti dal citato comma 3 dell'art. 72 del D. Lgs. n. 29 del 1993. Invero, se pure lo stesso legislatore delegato del 1993 dichiara un aperto *favor* per quei trattamenti economici accessori legati alla produttività individuale e collettiva ed all'effettivo svolgimento di attività comunque rischiose o disagiate, lo stesso ha peraltro previsto che *"i contratti collettivi fanno comunque salvi i trattamenti economici fondamentali ed accessori in godimento aventi natura retributiva ordinaria o corrisposti con carattere di generalità per ciascuna amministrazione o ente"* (secondo periodo del comma 3 dell'art. 72, cit.); e, per quanto riguarda il personale UNEP, il trattamento

economico accessorio previsto dalla anzidetta legge n. 14 del 1991 deve ritenersi appunto conservato (come in via generale espressamente enunciato dal comma 1 dello stesso art. 34) con le modalità determinate ai sensi della lett. a) del successivo comma 2, che, facendo espresso riferimento alla disposizione del comma 3 dell'art. 72 più volte citato, assume l'effetto abrogativo ivi previsto (nel caso di specie, anche della veduta disposizione della legge n. 14 del 1991) a prescindere dal mancato inserimento della disposizione medesima fra quelle, elencate al successivo art. 43 dello stesso C.C.N.L., quali disposizioni "inapplicabili, nei confronti del personale del comparto".

Un tale effetto abrogativo deriva, infatti, direttamente dalla norma del citato art. 72; e ciò tanto più ove si consideri che il comma 3 dell'art. 34 del C.C.N.L. in considerazione, nel fissare la decorrenza degli importi di cui al comma 2, lett. a) all'1 gennaio 1995, non manca di stabilire, quasi *ad abundantiam*, che *"le amministrazioni provvedono ad effettuare i conseguenti conguagli delle somme già corrisposte in base alle disposizioni di cui all'art. 72, terzo comma del D. Lgs. 3 febbraio 1993, n. 29"* ( secondo periodo ).

In conclusione sul punto, la predetta elencazione delle previgenti norme legislative disapplicate deve ritenersi, almeno in relazione agli istituti di cui qui si tratta, meramente indicativa, assolvendo essa ad una finalità ricognitiva, che, seppur assai importante per la certezza dei rapporti giuridici, non può esaurire in sé l'individuazione delle norme non più operanti; sì che può affermarsi in definitiva il contratto integrativo ha disposto la disapplicazione dell'art. 1 della legge n. 14/1991 al solo fine di razionalizzare il quadro normativo di riferimento in considerazione del fatto che l'indennità del personale UNEP era già ricompresa in quella attribuita al personale dell'Amministrazione giudiziaria dal precedente contratto del 1995.

Ciò a maggior ragione ove si tenga presente che, proprio in sede di contratto integrativo del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto (che, sottoscritto il giorno 22 ottobre 1997, ha tra l'altro espressamente previsto, all'art. 8, la disapplicazione dell'art. 1 della legge 15 gennaio 1991, n. 14 ), le stesse parti contrattuali hanno ritenuto di dover congiuntamente dichiarare di darsi *"reciprocamente atto che, con l'art. 43 del CCNL del comparto ministeri e con l'art. 9 del presente contratto integrativo, le stesse parti hanno inteso facilitare l'opera di individuazione delle normative che risultano inapplicabili a seguito delle nuove regole stabilite dai contratti, in virtù di quanto dispone l'art. 72, 1°*

comma del D. Lgs. n. 29 del 1993"; si che, conclude la "dichiarazione congiunta n. 3", i citati articoli "hanno dunque una funzione meramente ricognitiva, in quanto l'inapplicazione delle normative preesistenti discende automaticamente dall'art. 72, 1° comma del D. Lgs. n. 29 del 1993 e riguarda anche norme sfuggite alla ricognizione dei contratti, una volta che i contratti stessi abbiano disciplinato l'istituto del rapporto di lavoro".

A fronte di quanto sopra esposto, corrette devono considerarsi le conclusioni cui è pervenuta la sentenza impugnata, laddove ha dichiarato il diritto degli odierni appellati a vedersi corrispondere l'indennità di amministrazione ex art. 34 ccnl dal 1 gennaio 1995 in forza del comma 3 del citato articolo.

Al riguardo non è fondata l'eccezione di ultrapetizione in quanto l'affermazione del diritto a percepire l'indennità di amministrazione è meramente funzionale al riconoscimento della differenza tra quanto i ricorrenti avrebbero percepito ai sensi della l. 14/1991 – a seguito della esecuzione della richiesta di restituzione delle maggiori somme percepite – e quanto invece ad essi sarebbe spettato a titolo di indennità di amministrazione.

Parimenti deve ritenersi sussistente l'interesse a ricorrere a fronte della richiesta di restituzione della differenza percepita integrata dall'adeguamento ricevuto nel tempo dalla indennità di amministrazione ma non dal compenso mensile non pensionabile.

L'appello del Ministero della Giustizia deve essere dunque rigettato.

Stante la complessità delle questioni sottese alla decisione, sussistono giusti motivi per disporre l'integrale compensazione delle spese di lite.

P.Q.M.

LA CORTE D'APPELLO DI PERUGIA



SEZIONE LAVORO

rigetta l'appello e per l'effetto conferma l'impugnata sentenza.


Dichiara interamente compensate tra le parti le spese del grado.

Perugia, udienza del 27 giugno 2007.

IL GIUDICE ESTENSORE  
Dott. Genaro Iannarone.




IL PRESIDENTE  
DOTT. CLAUDIO PRATILLO HELLMANN



DEPOSITATO IN CANCELLERIA

IL 29 AGO 2007

IL CANCELLIERE C2  
(Dr.ssa Antonella Giordano)



Missiote coop. di Avvocatura  
Istituzionale di Stato in data  
05/07/07



Corte di Appello di Perugia

SPECIFICA

N. 1 .. copie

in forme AUTENTICA a richie-

sta dell'Avv. Ferraro

n. pagine venti

Perugia, 06/09/07

DATA RILASCO COPIE

Copia conforme all'originale che si rilascia a richiesta  
 dell'Avv. Ferraro Renato  
 nell'interesse di Barbini Fabrizio + U  
 Perugia, 06/09/07

**H. CANCELLIERE**  
 Dirigente della Sezione Civile  
 CANCELLIERE  
 Dott.ssa Carla Gorini

